Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 27 del 3 febbraio 1992 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 22

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 48.

Attuazione della direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49.

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 50.

Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 51.

Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 48.

Attuazione della direttiva n. 88/295/CEE in tema di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubbliche forniture.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/295/CEE del Consiglio del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva n. 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e che abroga talune disposizioni della direttiva n. 80/767/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, dei lavori pubblici e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'affidamento, da parte di una amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate dall'art. 2, degli appalti pubblici di forniture di beni, compresi gli eventuali lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a 200.000 unità di conto europee.

2. Il limite di cui al comma 1 è ridotto a 130.000 unità di conto europee per gli appalti di forniture dei beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 al presente decreto e, nel settore della difesa, per quelli concernenti i prodotti indicati nell'allegato 2.

3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:

a) le amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

b) le province, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e i consorzi e le associazioni tra i soggetti anzidetti;

c) tutti gli altri enti pubblici e gli enti equivalenti enumerati nell'allegato 3. salvo il disposto del successivo comma 4.

4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la normativa emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86. Costituiscono norme di principio quelle contenute negli articoli dal 2 all'11 e 13 del presente decreto.

5. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo. Esso è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero del tesoro.

6. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Appalti pubblici di forniture

1. Gli appalti pubblici di forniture sono contratti a titolo oneroso aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto tra un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori definiti dall'art. 1.

Art. 3.

Contratti di durata

1. Ai fini del rispetto dei limiti d'importo indicati nell'art. 1:

a) nell'ipotesi di appalti di forniture aventi una durata determinata e concernenti la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, se la durata è uguale o inferiore a dodici mesi, si considera il valore totale di stima per la durata dell'appalto; nel caso in cui tale durata è superiore a dodici mesi si considera il valore totale comprendente l'importo stimato del valore residuo;

b) nell'ipotesi di appalti dei quali si appalesi indeterminata la durata o nei casi in cui sussistano dubbi sulla durata dell'appalto si considera il valore mensile moltiplicato per 48;

c) quando si tratta di appalti che presentano un carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati nel corso di un periodo determinato, deve essere preso come base per l'applicazione di tali limiti il valore reale dei contratti analoghi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio precedente. Tale valore deve essere

corretto, se possibile, per tener conto delle modifiche, che, prevedibili in quantità o valore, siano eventualmente intervenute nel corso dei dodici mesi successivi al contratto iniziale. La correzione dovrà altresì essere operata in modo da tener conto del valore di stima dei contratti successivi conclusi nel corso dell'esercizio se il contratto iniziale è superiore a dodici mesi. Le modalità di valutazione degli appalti non possono essere utilizzate al fine di sottrarle all'applicazione del presente articolo;

d) quando un acquisto di forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, deve essere preso come base il valore di stima della totalità dei lotti;

e) quando un appalto di forniture prevede espressamente delle opzioni, deve essere preso come base per determinare il valore di stima dell'appalto l'importo totale massimo autorizzato dell'acquisto, della locazione finanziaria, della locazione o dell'acquisto a riscatto, compreso il ricorso dalle opzioni.

2. Nessun contratto d'acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottrarlo all'applicazione del presente decreto.

Art. 4.
Esclusioni

1. La disciplina del presente decreto no si applica:

a) agli appalti pubblici di forniture che devono essere aggiudicati da parte di vettori i quali effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e fluviali nonché da parte di amministrazioni la cui attività principale consiste nella produzione ed erogazione di energia o che operano principalmente nel campo delle telecomunicazioni;

b) agli appalti pubblici di forniture riguardanti la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua potabile;

c) alle forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure speciali di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.

Titolo II
NORME COMUNI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TERMINI

Art. 5.
Forme di pubblicità alle gare

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'allegato 1 comunicano, non appena possibile dopo l'inizio dell'esercizio finanziario, con un bando di gara indicativo, il totale degli appalti, per settore di prodotti, il cui valore di stima, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 1 e 3, è pari o superiore a 750.000 unità di conto europee e che esse intendono aggiudicare nel corso di dodici mesi successivi.

2. Le amministrazioni che intendono aggiudicare un appalto pubblico di forniture mediante procedure aperte o ristrette di cui all'art. 8, comma 1, o negoziate di cui al medesimo art. 8, comma 1, alle condizioni indicate all'art. 8, comma 5, manifestano tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto ne comunicano il risultato con apposito avviso. Tuttavia le informazioni possono non essere divulgate allorché: siano di ostacolo all'applicazione della legge; siano contrarie al pubblico interesse; siano lesive degli interessi commerciali legittimi delle imprese; possano pregiudicare la concorrenza tra fornitori.

4. I bandi e gli avvisi sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 6, comma 3, i bandi di gara sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.

5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato non oltre quarantotto giorni dalla stipulazione del contratto.

6. I bandi di gara sono redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato 4.

7. La pubblicazione dei bandi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove la gara sarà svolta non può aver luogo prima della data di spedizione — che deve esservi menzionata — degli avvisi e dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4. La pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

8. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.

9. Le spese di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee sono a carico delle Comunità. La lunghezza del testo non può essere superiore ad una pagina della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, ossia circa 650 parole. In ogni numero della Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nel quale sono pubblicati uno o più bandi di gara o avvisi è riprodotto il modello o i modelli ad essi relativi.

Art. 6.
Termini per la ricezione delle domande e delle offerte

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, è così sostituito:

«Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara.».

2. L'art. 8 della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, è così sostituito:

«*(Termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa privata)* — Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata il termine

di ricezione delle domande di partecipazione, stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a trentasette giorni dalla data di spedizione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte. La lettera di invito è accompagnata dal capitolato di oneri e dai documenti complementari.

Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.

Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti dai commi primo e terzo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera di invito a presentare offerte.

Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici, sulla base degli elementi desumibili dalle domande di partecipazione nonché delle informazioni e formalità necessarie ai fini di una valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che i concorrenti debbono assolvere, scelgono i candidati, invitandoli simultaneamente a presentare le relative offerte, o a negoziare, fra quelli che posseggono i requisiti richiesti dagli articoli dal 10 al 13.

Le informazioni complementari sui capitolati di oneri, qualora richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Quando le offerte possono essere fatte soltanto dopo la visita dei luoghi o dopo la consultazione sul posto di documenti allegati al capitolato d'oneri, il termine di cui al comma terzo deve essere adeguatamente prolungato.

Nei casi d'urgenza il termine indicato nel comma sesto può essere ridotto a quattro giorni.

Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare offerte possono effettuarsi per lettera, telegramma, telescrivente, per telefono, o per telecopia. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telescritto, per telefono o per telecopia, debbono essere confermate per lettera da spedirsi rispettivamente non oltre i termini di cui ai commi primo, terzo e quarto. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato, sottoscritto e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.».

Titolo III

NORME DEL SETTORE TECNICO

Art. 7.

Specifiche tecniche

1. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 5, le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri o nei contratti relativi a ciascun appalto.

2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, o con riferimento a specifiche tecniche comuni.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare al principio stabilito dal comma 2 qualora:

a) le norme non contengano alcuna disposizione in materia di accertamento della conformità di un prodotto alle stesse norme, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità;

b) l'applicazione del comma 2 pregiudichi l'attuazione della direttiva n. 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni oppure la decisione n. 87/95/CEE del Consiglio del 22 novembre 1986, sulla standardizzazione del settore della tecnologia dell'informazione e delle telecomunicazioni o di altri strumenti comunitari in specifici settori di servizi o di prodotti;

c) le norme obblighino le amministrazioni aggiudicatrici ad acquistare forniture incompatibili con le apparecchiature già in uso o comportino costi o difficoltà tecniche sproporzionati, purché, in tal caso, la deroga si inserisca in un programma definito e formulato per iscritto per il successivo passaggio, entro un determinato periodo, a norme europee o a specificazioni tecniche comuni;

d) il progetto interessato abbia natura rilevantemente innovatrice e l'applicazione di norme esistenti risulti inadeguata.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3 le amministrazioni aggiudicatrici se ne avvalgono indicandone i motivi nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e nella propria documentazione, salvi i casi di effettiva impossibilità. Le relative informazioni sono fornite, a richiesta, agli Stati membri e alla Commissione.

5. In mancanza di norme tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche possono essere definite, fermi restando i principi di equivalenza e di reciproco riconoscimento delle specifiche tecniche nazionali, con riferimento ad altri documenti. In tal caso è opportuno farvi riferimento in base al seguente ordine di preferenza:

a) alle norme nazionali che traspongono norme internazionali accettate dallo Stato italiano;

b) alle altre norme nazionali;

c) a qualsiasi altra norma.

6. Salvo che sia giustificata dall'oggetto dell'appalto, è vietata l'introduzione, nelle clausole contrattuali di un determinato appalto, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza o di procedimenti particolari aventi l'effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. È, in particolare, vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi nonché la specificazione di un'origine o di una produzione determinata; tuttavia tale indicazione accompagnata dalla menzione «o equivalente» è autorizzata quando l'oggetto dell'appalto non può essere descritto diversamente mediante specificazioni sufficientemente precise e perfettamente intelligibili per tutti gli interessati.

Titolo IV

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 8.

Pubblico incanto, licitazione privata appalto concorso e trattativa privata

1. Per procedura aperta, si intende la forma del pubblico incanto; per procedura ristretta, le forme dalla licitazione privata e dell'appalto concorso; per procedura negoziata, la trattativa privata.

2. Nell'aggiudicare gli appalti pubblici di forniture, le amministrazioni provvedono mediante gare aventi la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso e della trattativa privata.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla licitazione privata ed all'appalto concorso in casi debitamente motivati.

4. Il ricorso alla licitazione privata e all'appalto concorso è, in particolare, giustificato:

a) dalla necessità di rispettare un equilibrio tra il valore dell'appalto ed i costi della procedura;

b) dalla natura specifica dei prodotti da fornire.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare gli appalti di forniture a trattativa privata in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, in caso di offerte inaccettabili ai sensi degli articoli da 10 a 13 della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, purché le condizioni iniziali dell'appalto non vengano fondamentalmente modificate: Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano in questi casi un bando di gara, a meno che includano nella trattativa privata tutte le imprese fornitrici che soddisfano i criteri di cui agli articoli dal 10 al 13 della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83 e che, nel corso delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura di appalto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare gli appalti di forniture mediante trattativa privata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:

a) in mancanza di offerte dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché non vengano alterate nella sostanza le condizioni originarie dell'appalto e sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione;

b) per gli oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e di messa a punto;

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure di cui ai commi 2 e 3. Le circostanze invocate per giustificare tale eccezionale urgenza non debbono tuttavia mai essere imputabili all'amministrazione aggiudicatrice;

e) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare del materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come norma generale, superare i tre anni.

7. In tutti gli altri casi le amministrazioni affidano gli appalti di forniture mediante pubblico incanto.

8. Nel caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, le amministrazioni aggiudicatrici redigono un verbale recante la motivazione del ricorso a dette procedure e contenente almeno il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, il valore, la quantità e la natura delle merci acquistate, il numero delle domande di partecipazione, il numero dei candidati invitati a presentare un'offerta, il numero dei candidati eventualmente respinti e le ragioni per cui la loro candidatura è stata respinta. Nel caso di procedura a trattativa privata il verbale deve indicare altresì le circostanze previste nei commi 5 e 6, debitamente motivate, che giustificano il ricorso a tale procedura. Lo stesso verbale, o i suoi elementi principali, è comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 9.

Prospetti statistici

1. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, e gli enti e organismi indicati alle lettere *b)* e *c)* del

medesimo comma 3 inviano, alle date stabilite dal comma 2 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, un prospetto statistico relativo ai contratti stipulati nell'anno precedente.

2. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, trasmettono il prospetto entro il 31 luglio di ogni anno. Gli enti e gli organismi di cui alle lettere *b)* e *c)*, del medesimo comma 3, trasmettono il prospetto ogni due anni entro il 31 luglio.

3. Tale prospetto indica almeno:

a) il numero e il valore dei contratti stipulati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2 e, per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, il numero e il valore dei contratti stipulati per importi al di sotto del limite di cui all'art. 1, comma 2;

b) il numero e il valore dei contratti stipulati da ogni amministrazione aggiudicatrice per importi superiori ai limiti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo la procedura, il prodotto e la nazionalità del fornitore cui è stato attribuito l'appalto e, nel caso di trattativa privata, suddiviso secondo l'art. 8, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)*, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro ed ai Paesi terzi e, per gli appalti di forniture di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascun firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici di forniture concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.).

4. Il riepilogo dei prospetti previsti dai commi 1 e 2, è trasmesso alla Commissione delle Comunità europee entro il mese di ottobre successivo alle date di invio stabilite al comma 2.

Art. 10.

Accesso alle gare di fornitori non appartenenti ai Paesi della Comunità e fornitura di prodotti originari dai Paesi terzi.

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83, dopo le parole «con decisione in data 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE», sono aggiunte le seguenti: «come modificato dal Consiglio della Comunità con decisione in data 16 novembre 1987, n. 87/565/CEE,».

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni in materia di appalti di forniture in vigore alla data del 1° gennaio 1989 ed aventi la finalità di ridurre le disparità regionali e di promuovere la creazione di posti di lavoro nelle regioni meno favorite o colpite dal declino industriale sono applicabili fino al 31 dicembre 1992, purché le stesse siano compatibili con il trattato o con gli obblighi internazionali delle Comunità europee.

Art. 12.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella legge 30 marzo 1981, n. 113, modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 83:

a) art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

b) art. 2, commi 1, lettera *a)*, 2, 3, 4 e 5;

c) art. 3;

d) art. 4, commi 1, 3 e 4;

e) art. 5;

f) art. 6;

g) art. 16.

Art. 13.

Allegati

1. Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO 1

ENTI ACQUIRENTI
(Art. 1, comma 2)

1. Ministero del tesoro (1)
2. Ministero delle finanze (2)
3. Ministero di grazia e giustizia

4. Ministero degli affari esteri
5. Ministero della pubblica istruzione
6. Ministero dell'interno
7. Ministero dei lavori pubblici
8. Ministero dell'agricoltura e delle foreste
9. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10. Ministero del lavoro e della previdenza sociale
11. Ministero della sanità
12. Ministero per i beni culturali e ambientali
13. Ministero della difesa
14. Ministero del bilancio e della programmazione economica
15. Ministero delle partecipazioni statali
16. Ministero del turismo e dello spettacolo
17. Ministero del commercio con l'estero
18. Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (3)
19. Presidenza del Consiglio dei Ministri
20. Ministero dell'ambiente
21. Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
22. Ministero dei trasporti
23. Ministero della marina mercantile

(1) Facente funzione di ente acquirente centrale per la maggior parte degli altri Ministeri o enti.

(2) Non compresi gli appalti conclusi dalla Amministrazione dei monopoli di Stato.

(3) Unicamente poste.

ALLEGATO 2

PRODOTTI

(Art. 1, comma 2)

Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

eccettuati:

ex 27.10: Carburanti speciali

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici: composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccettuati:

ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi

Capitolo 29: Prodotti chimici organici

eccettuati:

ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

Capitolo 31: Concimi

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati

Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:

ex 38.19: Prodotti tossicologici

Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze

eccettuati:

ex 39.03: Esplosivi

Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccettuati:

ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili

Capitolo 41: Pelli e cuoio

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno

Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche

Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto mica e materie simili

Capitolo 69: Prodotti ceramici

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia

Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 74: Rame

Capitolo 75: Nichel

Capitolo 76: Alluminio

Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

Capitolo 78: Piombo

Capitolo 79: Zinco

Capitolo 80: Stagno

Capitolo 81: Altri metalli comuni

Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

eccettuati:

ex 82.05: Utensili

ex 82.07: Pezzi per utensili

Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccettuati:

ex 84.06: Motori

ex 84.08: Altri propulsori

ex 84.45: Macchine

ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

ex 84.55: Pezzi della voce 84.53

ex 84.59: Reattori nucleari

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

eccettuati:

ex 85.13: Telecomunicazioni

ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione

eccettuati:

ex 86.02: Locomotive blindate

ex 86.03: Altre locomotive blindate

ex 86.05: Vetture blindate

ex 86.06: Carri-officine

ex 86.07: Carri

Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccettuati:

87.08: Carri da combattimento e autoblinde

ex 87.01: Trattori

ex 87.02: Veicoli militari

ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna

ex 87.09: Motocicli

ex 87.14: Rimorchi

Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale

eccettuate:

ex 89.01 A: Navi da guerra

Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:

ex 90.05: Binocoli

ex 90.13: Strumenti vari, laser

ex 90.14: Telemetri

ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici

ex 90.11: Microscopi

ex 90.17: Strumenti per la medicina

ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia

ex 90.19: Apparecchi di ortopedia

ex 90.20: Apparecchi a raggi X

Capitolo 91: Orologeria

Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

eccettuati:

ex 94.01 A: Sedili per aerodine

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 98: Lavori diversi

ALLEGATO 3

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO ED ENTI EQUIVALENTI

(Art. 1, comma 3, lettera *c)*)

Università statali, istituti universitari di Stato, consorzi per i lavori di sistemazione delle università.

Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici.

Enti di sviluppo agricolo.

Istituzioni di assistenza e di beneficenza di qualsiasi tipo.

ALLEGATO 4

MODELLI DI BANDO DI GARA E AVVISI PER GLI APPALTI DI FORNITURE

(Art. 5, comma 6)

A - PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. *a)* Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente forma dell'appalto che è oggetto della gara.

3. *a)* Luogo della consegna.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire.

c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse.

d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 7.

4. Termine di consegna eventualmente imposto.

5. *a)* Nome e indirizzo del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti pertinenti.

b) Termine per la presentazione di tale domanda.

c) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma che si deve versare per ottenere detti documenti.

6. *a)* Termine per la ricezione delle offerte.

b) Indirizzo al quale esse devono essere inoltrate.

c) La o le lingue nelle quali debbono essere redatte le offerte.

7. *a)* Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.

b) Date, ora e luogo di tale apertura.

8. Eventualmente, cauzioni e altre forme di garanzie richieste.

9. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

10. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

11. Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico che il fornitore deve assolvere.

12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta.

13. Criteri utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Vanno menzionati i criteri diversi dal prezzo più basso quando non figurano nei capitolati d'oneri.

14. Altre indicazioni.

15. Data di spedizione del bando.

16. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

B - Procedure ristrette

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. *a)* Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Eventualmente, forma dell'appalto che è soggetto della gara.

3. *a)* Luogo della consegna.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire.

c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse.

d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 7.

4. Termine di consegna eventualmente imposto.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto.

6. *a)* Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale tali domande debbono essere inviate.

c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

7. Termine entro cui l'amministrazione aggiudicatrice rivolgerà l'invito a presentare le offerte.

8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

9. Criteri di aggiudicazione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte.

10. Altre indicazioni.

11. Data di spedizione del bando.

12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

C - Procedure negoziate

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. *a)* Procedura di stipulazione prescelta.

b) Eventualmente, giustificazione del ricorso alla procedura accelerata.

c) Eventualmente, forma dell'appalto che è oggetto della gara.

3. *a)* Luogo della consegna.

b) Natura e quantità dei prodotti da fornire.

c) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per tutte le forniture richieste e/o parte di esse.

d) Deroga all'utilizzazione di norme conformemente all'art. 7.

4. Termine di consegna eventualmente imposto.

5. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori col quale sarà stipulato il contratto.

6. *a)* Termine per la ricezione delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo al quale tali domande devono essere inviate.

c) La o le lingue nelle quali esse devono essere redatte.

7. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve soddisfare.

8. Eventualmente, nomi e indirizzi dei fornitori già prescelti dall'amministrazione aggiudicatrice.

9. La data delle precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

10. Altre indicazioni.

11. Data di spedizione del bando.

12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

D - Procedure di informazione preliminare

1. Nome, indirizzo, numero telefonico, telegrafico, di telescrivente e di telecopiatrice dell'amministrazione aggiudicatrice nonché del servizio presso il quale si possono richiedere informazioni complementari.

2. La natura e la quantità o il valore dei prodotti da fornire.

3. La data provvisoria di avvio delle procedure di stipulazione del o dei contratti (se nota).

4. Altre indicazioni.

5. Data di spedizione del bando.

6. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

E - Contratti stipulati

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. *a)* Procedura di stipulazione prescelta.

b) Per quanto riguarda le amministrazioni aggiudicatrici indicate all'allegato I della direttiva n. 80/767/CEE, eventualmente, giustificazione del ricorso a tali procedure conformemente all'art. 6, paragrafi 3 e 4.

3. Data di stipulazione del contratto.

4. Criteri di assegnazione del contratto.

5. Numero di offerte ricevute.

6. Nome e indirizzo del o dei fornitore/i.

7. Natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente per fornitore.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagato/i.

9. Altre informazioni.

10. Data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

11. Data di spedizione del presente avviso.

12. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

ALLEGATO 5

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICAZIONI TECNICHE

(Art. 7, comma 1)

Ai sensi del presente decreto si intende per:

1. *«specificazione tecnica»*, l'insieme delle prescrizioni tecniche figuranti tra l'altro nei capitolati d'oneri che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni; comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura, tali da consentire l'obiettiva individuazione di un materiale, di un prodotto o di una fornitura in modo da rispondere all'uso cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice;

2. *«norma»*, la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è, in linea di massima, obbligatoria;

3. *«norma europea»:* le norme approvate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettronica (CENELEC) come Norme europee (EN) o Documenti di armonizzazione (HD) conformemente alle regole comuni di tali organismi;

4. *«prescrizione tecnica comune»:* la prescrizione tecnica elaborata al fine di assicurare l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri della Comunità.

92G0054

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 49.

Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 28 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e dell'industria del commercio e dell'artigianato:

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intede per:

a) Stato-membro: uno Stato membro della Comunità economica europea;

b) Stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa di assicurazione;

c) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato membro della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento che copre il rischio;

e) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando lo stesso è coperto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;

f) unità di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea.

(Direttiva n. 88/357, art. 2).

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:

a) alle imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e a quelli aventi la sede legale in altri Stati membri che siano stabilite nel predetto territorio per le operazioni effettuate in Stati membri diversi dall'Italia in regime di libertà di prestazione di servizi nei rami indicati al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295;

b) alle imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, nonchè agli stabilimenti in questi stessi Stati di dette imprese e delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, per le operazioni effettuate in regime di libertà di prestazione di servizi nel predetto territorio.

2. Il presente decreto non si applica per le operazioni assicurative che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 nonché per quelle relative ai rischi rientranti nei seguenti rami del punto *A)* della tabella di cui al primo comma, lettera *a)*:

— 1 (infortuni), per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro;

— 10 (r.c. autoveicoli terrestri), ad eccezione della responsabilità del vettore;

— 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali), per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;

— 13 (r.c. generale), per quanto riguarda la responsabilità civile nucleare e quella relativa ai prodotti farmaceutici.

3. Non possono effettuare operazioni assicurative in regime di libertà di prestazione di servizi le imprese e gli enti che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, nonché le imprese assicuratrici che hanno la sede legale al di fuori della Comunità economica europea, ancorché in essa stabilite.

(Direttiva n. 88/357, art. 12).

Art. 3.
Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi

1. È concluso in regime di libertà di prestazione di servizi il contratto di assicurazione con il quale un'impresa avente la propria sede legale all'interno della Comunità economica europea copre direttamente, da uno stabilimento situato in uno Stato membro, un rischio ubicato nel territorio d'altro Stato membro.

(Direttiva n. 88/357, art. 12).

Art. 4.
Grandi rischi

1. Si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295:

a) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

b) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

c) 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

1) fino al 31 dicembre 1992:

— il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 12,4 milioni di ECU;

— l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 24 milioni di ECU;

— numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 500 unità;

2) a partire dal 1° gennaio 1993:

— il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU;

— l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;

— il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle 250 unità.

2. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo.

(Direttiva n. 73/239, art. 5, nel testo modificato dall'art. 5 della direttiva n. 88/357).

Art. 5.
Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dichiara con proprio decreto il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

(Direttiva n. 88/357, art. 30).

Art. 6.
Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio

1. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento alle condizioni generali e speciali di polizza non riguardano le condizioni specifiche di assicurazione che contemplano, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

(Direttiva n. 88/357, art. 4).

Art. 7.
Collocamento di rischi all'estero

1. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma, lettera *c)*, dell'art. 114 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, non si applicano a coloro che stipulano con le imprese di cui all'art. 2, primo comma, lettera *b)*, contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica, nonché a coloro che svolgono attività di mediazione per la stipulazione di detti contratti.

Titolo II
NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 8.
Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività

1. Le imprese stabilite nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi dallo stabilimento situato in Italia, debbono darne preventiva comunicazione all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), allegando un programma di attività dal quale risultino gli Stati membri nel cui territorio esse si propongono di operare e la natura dei rischi che esse intendono garantire.

(Direttiva n. 88/357, art. 14).

Art. 9.
Poteri dell'ISVAP

1. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di cui all'art. 8, rilascia all'impresa un certificato che attesti quali sono, i rami che essa è autorizzata ad esercitare, che può operare anche all'estero e che non vi sono obiezioni a che effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi. Per le imprese

che hanno nel territorio della Repubblica la sede legale, il certificato deve altresì attestare che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dalla legge 10 giugno 1978, n. 295.

2. Il provvedimento con il quale l'ISVAP rifiuta il rilascio del certificato deve essere motivato.

3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che l'ISVAP si sia pronunciato, il rilascio del certificato si intende rifiutato.

(Direttiva n. 88/357, art. 16).

Art. 10.

Esercizio della vigilanza

1. L'attività svolta dalle imprese stabilite nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 8 è soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di cui al primo comma, dandone comunicazione all'autorità di controllo interessata.

3. L'ISVAP comunica, altresì, all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi i provvedimenti adottati nei confronti delle imprese di cui al primo comma, per i casi di irregolare funzionamento.

(Direttiva n. 88/357, art. 19).

Art. 11.

Comunicazioni relative alle operazioni effettuate

1. Le imprese di cui all'art. 8 debbono comunicare all'ISVAP, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio, l'importo dei premi dell'esercizio precedente relativi alle operazioni effettuate in libertà di prestazione di servizi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, suddiviso per Stati membri e per i seguenti gruppi di rami del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I della legge 10 giugno 1978, n. 295:

— 1 (infortuni) e 2 (malattia);

— 8 (incendio ed elementi naturali) e 9 (altri danni ai beni);

— 3 (corpi di veicoli terrestri), 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali);

— 13 (r.c. generale);

— 14 (credito) e 15 (cauzione);

— 16 (perdite pecuniarie), 17 (tutela giudiziaria) e 18 (assistenza).

2. L'ISVAP porta a conoscenza delle autorità di controllo degli Stati membri di prestazione di servizi le comunicazioni di cui al primo comma.

(Direttiva n. 88/357, art. 22).

Art. 12.

Conto tecnico di gestione

1. Qualora, per le operazioni di cui all'art. 8, un'impresa raccolga in un determinato Stato membro un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, essa deve tenere e comunicare all'ISVAP, per detto Stato membro e per ogni gruppo di rami, un conto tecnico di gestione contenente le voci previste dall'allegato 1*A* o 1*B*.

2. Lo stesso obbligo si applica anche agli stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato membro per le operazioni di cui all'art. 8 da essi compiute.

3. Nel caso in cui un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica raccolga in un determinato Stato membro in regime di libertà di prestazione di servizi, con l'insieme dei suoi stabilimenti ivi compresa eventualmente la sede legale, un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'ISVAP, su richiesta dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi, richiede a detta impresa che ogni stabilimento rediga il conto tecnico di cui al primo comma per l'attività svolta in tale territorio.

4. L'ISVAP comunica i conti tecnici di gestione di cui ai commi precedenti all'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi su richiesta di quest'ultima.

(Direttiva n. 88/357, art. 22).

Art. 13.

Riserve tecniche

1. Le riserve tecniche relative alle operazioni di cui all'art. 8 debbono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, sotto il controllo dell'ISVAP, salvo che si tratti di operazioni il cui esercizio è soggetto al rilascio di autorizzazione da parte dello Stato membro di prestazione di servizi. In quest'ultimo caso le riserve tecniche debbono essere determinate e rappresentate in conformità delle disposizioni vigenti in detto Stato e sotto il controllo delle autorità del medesimo.

2. In ogni caso l'ISVAP vigila affinché le riserve tecniche relative all'insieme delle operazioni di cui all'art. 8 abbiano come contropartita attivi sufficienti e congrui. A tal fine l'ISVAP si avvale della collaborazione dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

(Direttiva n. 88/357, art. 23).

Art. 14.

Trasferimento di portafoglio

1. In caso di trasferimento volontario di portafoglio riguardante contratti stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il complesso dei contratti concernenti rischi ubicati in un determinato Stato membro costituisce un portafoglio. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso, in relazione alla natura dei rischi.

2. L'approvazione è data dal Ministro, sentito l'ISVAP, con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nel territorio della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 72 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Ove la cessione avvenga nei confronti di uno stabilimento di un'impresa avente la propria sede legale in altro Stato membro, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo di detto Stato che l'impresa stessa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario. L'impresa cessionaria deve inoltre soddisfare, in ciascuno Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della direttiva CEE n. 88/357 del 22 giugno 1988.

4. Ove l'impresa cessionaria sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'attestazione da parte dell'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa, che quest'ultima dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

5. Ove l'impresa cessionaria non sia stabilita nello Stato membro di prestazione di servizi, l'approvazione è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni:

— che l'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale dell'impresa cessionaria attesti che detta impresa dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

— che l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cessionaria dia il proprio assenso al trasferimento;

— che l'impresa cessionaria soddisfi, nello Stato membro di prestazione di servizi, alle condizioni previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della direttiva CEE n. 88/357 del 22 giugno 1988, e che la legislazione di detto Stato preveda la possibilità del trasferimento.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5, l'approvazione è rilasciata prerlo consenso dell'autorità di controllo dello Stato membro di prestazione di servizi.

7. Il trasferimento del portafoglio non è causa di scioglimento dei contratti trasferiti; tuttavia, gli assicurati che risiedono nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del trasferimento.

(Direttiva n. 88/357, art. 11).

Titolo III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

Art. 15.

Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi.

1. Le imprese che coprono in regime di libertà di prestazione di servizi i rischi ubicati nel territorio della Repubblica non possono avvalersi di strutture permanenti nel predetto territorio, anche se consistenti in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, ovvero da una persona indipendente, ma che agisca per conto dell'impresa.

2. Tuttavia, le imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro, anche se stabilite nel territorio della Repubblica possono, con l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, assicurare in regime di libertà di prestazione di servizi rischi ubicati in detto territorio direttamente dalla sede sociale o da uno stabilimento situato in altro Stato membro:

— senza limitazioni, quando si tratti di grandi rischi;

— limitatamente ai rischi rientranti nei rami non compresi nell'autorizzazione rilasciata allo stabilimento situato in Italia, negli altri casi.

3. La facoltà di cui al secondo comma è riconosciuta, per l'assicurazione dei grandi rischi, anche agli stabilimenti situati in altri Stati membri di imprese aventi la propria sede legale nel territorio della Repubblica.

(Direttiva n. 88/357, articoli 3 e 13).

Art. 16.

Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di grandi rischi ubicati nel territorio della Repubblica, debbono preventivamente presentare all'ISVAP:

— un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della diretta CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone le consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

— un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare nello Stato e attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

— una dichiarazione indicante la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nel territorio della Repubblica.

2. L'impresa può iniziare ad effettuare le operazioni di cui al primo comma a decorrere dal momento in cui l'ISVAP attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal medesimo comma.

3. Le imprese che successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui al terzo alinea del primo comma intendano effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati in detta dichiarazione, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP.

4. L'ISVAP, ove ne ravvisi l'opportunità, può richiedere alle imprese la comunicazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, dei formulari e di ogni altro stampato da esse utilizzato. Di tale facoltà l'ISVAP non può tuttavia valersi in via sistematica.

(Direttiva n. 88/357, articoli 16, 17 e 18).

Art. 17.

Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio

1. Le imprese stabilite in un altro Stato membro che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi ubicati nel territorio della Repubblica diversi da quelli contemplati dall'art. 4 debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, previa istruttoria e parere dell'ISVAP. Essa è valida per l'intero territorio nazionale. Si applicano gli articoli 8 e 15 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

3. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla domanda di autorizzazione devono essere uniti i seguenti documenti:

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale, attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attività, il margine di solvibilità minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973 e che l'autorizzazione di cui l'impresa dispone consente di esercitare l'attività assicurativa anche all'estero;

— un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato membro dello stabilimento da cui l'impresa intende operare, indicante i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare ed attestante che detta autorità consente che l'impresa stessa effettui operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi;

— un programma di attività, redatto in lingua italiana, recante l'indicazione dei rischi che l'impresa intende garantire, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto, secondo periodo, dell'art. 12 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

4. Qualora l'impresa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma, intenda effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli indicati nel programma di attività, deve essere a ciò espressamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'osservanza delle modalità di cui al precedente secondo comma.

5. Le imprese debbono comunicare all'ISVAP ogni modifica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe e dei formulari e stampati originariamente presentati.

(Direttiva n. 88/357, articoli 15 e 18).

Art. 18.

Diniego dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere concessa qualora gli elementi indicati nel programma di attività non soddisfine alle condizioni previste dalle leggi vigenti nel territorio della Repubblica.

2. L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria e parere dell'ISVAP, con decreto motivato da notificare all'impresa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

3. L'autorizzazione s'intende negata se il Ministro non si pronuncia entro il termine di cui al secondo comma.

(Direttiva n. 88/357, art. 15).

Art. 19.

Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie

1. L'ISVAP comunica alla Commissione della Comunità economica europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando per le stesse:

— le disposizioni vigenti per ciascuna di esse;

— gli elementi che devono figurare nel documento attestante l'adempimento dell'obbligo di assicurazione che eventualmente l'assicuratore debba rilasciare all'assicurato.

2. Resta fermo l'obbligo di richiedere la preventiva approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza per i contratti di assicurazione di cui al comma 1, per i quali tale obbligo fosse in vigore alla data del 30 giugno 1988, anche se stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi.

(Direttiva n. 88/357, art. 8).

Art. 20.

Informativa del contraente

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro che effettuano operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione dei rischi di cui all'art. 17, debbono preventivamente comunicare al contraente e, se persona diversa, all'assicurato, facendone epressa menzione anche nella documentazione agli stessi eventualmente fornita, lo Stato membro in cui è ubicato lo stabilimento a partire dal quale la garanzia verrà prestata.

2. Nella proposta di assicurazione e nella polizza debbono essere indicati lo Stato e l'indirizzo dello stabilimento di cui al primo comma. Se tale stabilimento non è la sede legale dell'impresa, le stesse indicazioni debbono essere fornite per la sede legale.

(Direttiva n. 88/357, art. 21).

Art. 21.

Esercizio della vigilanza

1. Qualora l'ISVAP accerti che un'impresa che opera in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica non rispetta le disposizioni della legge italiana che essa è tenuta ad osservare, intima all'impresa stessa di porre fine alla situazione di irregolarità.

2. Qualora l'impresa non ottemperi, l'ISVAP ne informa l'autorità di controllo dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento a partire dal quale vengono effettuate le operazioni, nonché, se questo è diverso dalla sede legale, l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le irregolarità.

3. Ove le irregolarità persistano, dopo averne informato l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento, l'ISVAP adotta nei confronti dell'impresa tutte le misure idonee a porre termine alla situazione d'irregolarità. Se strettamente necessario, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con proprio decreto, vietare all'impresa l'ulteriore stipulazione, nel territorio della Repubblica, di contratti in regime di libertà di prestazione di servizi. Se tali misure riguardano uno stabilimento diverso dalla sede legale, esse sono irrogate nei soli confronti di detto stabilimento.

4. Nei confronti delle imprese che operano in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica per l'assicurazione di rischi di cui all'art. 17, le misure di cui al terzo comma possono comprendere la revoca dell'autorizzazione, da disporsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

5. Qualora l'impresa che ha commesso le irregolarità disponga di uno stabilimento nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative previste per tali irregolarità possono essere applicate nei confronti di detto stabilimento. Qualora l'impresa disponga di beni ubicati nel territorio della Repubblica, questi possono essere vincolati a garanzia delle obbligazioni dell'impresa nei confronti dello Stato o dei privati.

6. L'ISVAP può chiedere all'impresa ogni documentazione ritenuta necessaria per l'applicazione del presente articolo.

7. Delle misure adottate a norma dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, sui quotidiani o su altre pubblicazioni a tal fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

8. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento e, se questo non è la sede legale, l'autorità di controllo dello Stato membro di quest'ultima.

(Direttiva n. 88/357, art. 19).

Art. 22.

Altri poteri dell'ISVAP

1. Qualora l'ISVAP sia informato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento che nei confronti di un impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto uno dei provvedimenti di cui all'art. 20, primo e terzo comma, della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, provvede per l'adozione delle misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative.

2. Qualora l'ISVAP sia informato che nei confronti di un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi è stato assunto il provvedimento di cui all'art. 22 della direttiva CEE n. 73/239 del 24 luglio 1973, provvede per l'adozione delle misure necessarie ad impedire l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa. Qualora il provvedimento riguardi uno stabilimento diverso dalla sede legale, le predette misure sono adottate nei soli confronti di tale stabilimento.

3. Delle misure adottate a norma dei commi precedenti l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa, sui quotidiani o su altre pubblicazioni a tal fine appositamente individuati, per il periodo di tempo ritenuto necessario.

(Direttiva n. 88/357, art. 19).

Art. 23.

Conto tecnico di gestione

1. Nel caso in cui un'impresa raccolga nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di prestazione di servizi, attraverso un solo stabilimento, un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'ISVAP chiede all'autorità di controllo dello Stato membro di detto stabilimento la comunicazione di un conto tecnico di gestione contenente, per ogni gruppo di rami, le voci previste dall'allegato *1A* o *1B*.

2. Nel caso in cui un'impresa raccolga nel territorio della Repubblica, in regime di libertà di prestazione di servizi, con l'insieme dei suoi stabilimenti, un volume di premi, al lordo delle cessioni in riassicurazione, superiore a 2,5 milioni di ECU, l'ISVAP chiede all'autorità di controllo dello Stato membro della sede legale che per le future operazioni effettuate in Italia da ciascuno di detti stabilimenti venga redatto e comunicato allo stesso ISVAP il conto tecnico di gestione di cui al primo comma.

(Direttiva n. 88/357, art. 22).

Art. 24.

Riserve tecniche

1. Le riserve tecniche relative alle operazioni di cui all'art. 17 debbono essere determinate e rappresentate in conformità alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295. sotto il controllo dell'ISVAP.

2. L'ISVAP, in relazione alle riserve tecniche di cui al primo comma, fornisce all'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento tutte le informazioni da questa richieste ai fini dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

(Direttiva n. 88/357, art. 23).

Art. 25.

Trasferimento di portafoglio

1. Il trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio dei contratti stipulati in libertà di prestazione di servizi per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti quando sia stato autorizzato dall'autorità di controllo dello Stato membro di stabilimento dell'impresa cedente e venga effettuato con l'accordo dell'ISVAP.

2. Qualora il portafoglio venga trasferito ad una impresa stabilita nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato:

a) quando il trasferimento è effettuato ad impresa con sede sociale nello Stato italiano, che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) quando il trasferimento è effettuato alla sede secondaria di impresa con sede sociale in altro Stato membro, che l'impresa cessionaria ha fornito all'autorità di controllo del Paese di stabilimento dell'impresa cedente l'attestazione del possesso, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

3. Qualora, invece, il portafoglio venga trasferito ad una impresa stabilita in un altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo accordo solo dopo aver verificato che:

a) le autorità di controllo dello Stato membro della sede sociale del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario;

b) lo Stato membro in cui è stabilito il cessionario è d'accordo;

c) il cessionario soddisfa, nel territorio della Repubblica, alle condizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 26 del presente decreto.

4. L'ISVAP provvede a dare notizia nella *Gazzetta Ufficiale* dei trasferimenti di portafoglio di cui al primo comma, effettuati con il suo accordo. Nei sessanta giorni successivi a quello dell'avvenuta pubblicazione della notizia del trasferimento i contraenti dei contratti ceduti possono recedere dal contratto.

(Direttiva n. 88/357, art. 11).

Art. 26.

Rappresentanza fiscale

1. L'impresa stabilita in un altro Stato membro che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi per le assicurazioni di rischi ubicati nel territorio della Repubblica attraverso uno o più stabilimenti, deve nominare un rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi in detto regime.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la sua nomina deve essere comunicata all'ufficio del registro di Roma ed all'ISVAP.

3. Le imprese di cui al primo comma che dispongano nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere, distintamente per le assicurazioni di cui all'art. 4 e per le assicurazioni di altri rischi, un elenco dei contratti assunti in regime di libertà di prestazione di servizi dall'impresa con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota o delle aliquote d'imposta e dall'ammontare di questa. L'elenco deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio o della rata di premio ed i contratti vanno inclusi nell'elenco entro il mese successivo alla predetta data. Per i contratti di assicurazione relativi ai rischi diversi da quelli contemplati dall'art. 4 il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare all'ufficio del registro di Roma mensilmente la denuncia dei premi incassati nel mese precedente per i contratti di cui ai commi precedenti, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni di cui agli articoli 12, 24 e 28 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

(Direttiva n. 88/357, art. 25).

Titolo IV

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE APPLICABILE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Art. 27.
Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni

1. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati nel territorio della Repubblica sono regolati dalle disposizioni dettate nel presente decreto e in quanto non derogate da questo dalle norme della legge italiana in materia di assicurazioni.

2. Le parti possono convenire di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

3. Le disposizioni specifiche relative a una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni della convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975, presumendosi, ai fini della sua applicazione, che il contratto presenti il collegamento più stretto con lo Stato membro in cui il rischio è ubicato.

5. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione di tale Stato salvo che le parti, in conformità di questa, non abbiano convenuto di sottoporre il contratto alla legislazione di un altro Paese.

(Direttiva n. 88/357, art. 7).

Titolo V

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI

Art. 28.
Imposta sulle assicurazioni

1. All'art. 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, i primi cinque commi sono sostituiti dal seguente:

«Sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato *A*):

a) le assicurazioni riguardanti beni immobili o beni mobili in essi contenuti che non siano in transito commerciale, quando i beni immobili sono situati nel territorio della Repubblica;

b) le assicurazioni riguardanti veicoli, navi od aeromobili immatricolati o registrati in Italia;

c) le assicurazioni aventi durata inferiore o pari a quattro mesi e relative a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza, quando sono stipulate nel territorio della Repubblica;

d) le assicurazioni riguardanti le merci trasportate da o verso l'Italia, quando siano stipulate per conto di soggetti domiciliati o aventi sede nel territorio della Repubblica e sempreché per dette assicurazioni non sia stata pagata imposta all'estero;

e) le assicurazioni contro i danni diverse da quelle indicate alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio ovvero, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui si riferisce il contratto o cui sono addette le persone assicurate;

f) le assicurazioni sulla vita, quando il contraente ha nel territorio della Repubblica il proprio domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la sede o lo stabilimento cui sono addette le persone assicurate».

2. L'art. 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è soppresso.

3. La disposizione di cui al secondo periodo del primo comma dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è da intendersi nel senso che le riassicurazioni fatte da imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica o da imprese estere quivi operanti con sedi secondarie e concernenti assicurazioni di rischi esteri non sono soggette all'imposta di cui alla stessa legge.

4. Sono indeducibili dal reddito d'impresa soggetto alle imposte sui redditi i premi delle assicurazioni per i quali non sia stato effettuato il pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, qualora al pagamento della predetta imposta sia tenuto il contraente.

(Direttiva n. 88/357, art. 25).

Titolo VI

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ISVAP.

Art. 29.
Funzioni dell'ISVAP

1. Al secondo comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunta la seguente lettera:

«*i)* promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa

esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri».

Art. 30.
Pubblicità

1. L'ISVAP provvede ogni sei mesi alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'elenco delle imprese di altri Stati comunitari che hanno comunicato di voler operare nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi nei grandi rischi e la cui istruttoria si è conclusa in senso favorevole.

Art. 31.
Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295

1. Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) All art. 12, quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essa non è altresì necessaria per l'autorizzazione all'assicurazione dei grandi rischi, ad eccezione dei rischi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di natanti per i quali sussiste obbligo di assicurazione a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990».

b) La lettera *d)*, primo comma. dell'art. 16 è così sostituita:

«*d)* se le persone preposte all'amministrazione ed alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione; contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio contro il patrimonio, nonché per alcuni dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, ovvero sono state amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi».

c) Dopo, l'art. 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-*bis* (*Decadenza dei soggetti preposti all'amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione*). — L'insorgere in capo ai soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di una delle cause di inidoneità di cui alla lettera *d)*, primo comma, dell'art. 16 comporta la decadenza della carica».

d) Dopo l'art. 30-*bis* sono aggiunti i seguenti articoli:

«30-*ter* (*Riserva di senescenza*). — *1.* Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma *1* deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all'ISVAP in allegato al bilancio una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al dieci per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al primo comma. L'ISVAP, sulla base dei criteri indicati al secondo comma, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva».

«30-*quater* (*Riserva per sinistri denunciati tardivamente*). — *1.* Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso secondo i criteri che sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. Per le assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni».

e) Nell'art. 31, terzo comma, le parole: «debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni», sono sostituite dalle parole: «debbono soddisfare al principio di congruenza di cui ai successivi articoli 31-*bis* e 31-*ter*».

f) Dopo il predetto art. 31 sono inseriti i seguenti articoli 31-*bis* e 31-*ter*:

«31-*bis* (*Valuta nella quale sono esigibili le obbligazioni dell'assicuratore*). — *1.* Quando la garanzia assicurativa è espressa in una moneta determinata, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile in detta moneta.

2. Quando la garanzia assicurativa non è espressa in moneta, l'obbligazione dell'assicuratore si considera esigibile nella moneta del Paese di ubicazione del rischio. Tuttavia l'assicuratore può eseguire la prestazione nella stessa moneta in cui è stato pagato il premio se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente prevedibile che la prestazione stessa debba essere corrisposta in tale ultima moneta.

3. L'assicuratore è in ogni caso libero di effettuare la prestazione nella moneta utilizzabile in base alle obiettive regole di esperienza ovvero, in difetto di queste, in lire italiane:

— per le operazioni assicurative che coprono i rischi rientranti nei rami 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 (limitatamente alla r.c. del produttore) del punto *A)* della tabella di cui all'allegato I della presente legge;

— per le operazioni assicurative che coprono rischi rientranti in altri rami della predetta tabella quando, avuto riguardo alla natura del rischio la prestazione deve essere corrisposta in una moneta diversa da quella risultante ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore risulta liquidata, in particolare a seguito di sentenza o di accordo tra le parti, in una determinata valuta diversa da quella derivante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta.

5. Quando, dopo il verificarsi del sinistro, la prestazione dell'assicuratore viene stimata in una valuta allo stesso previamente nota ma diversa da quella risultante dall'applicazione dei commi precedenti, l'obbligazione dell'assicuratore stesso si considera esigibile in detta moneta».

«31-*ter* (*Deroghe al principio della congruenza*). — *1.* Le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche in deroga al principio della congruenza:

— qualora, in applicazione di detto principio, risulti che esse dovrebbero disporre di attività espresse in una determinata moneta per un importo non eccedente il 7% delle attività espresse in altre monete;

— qualora gli impegni risultino esigibili in una moneta di uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea e gli investimenti in tale moneta siano soggetti a regolamentazione, o sussistano restrizioni al trasferimento della moneta stessa, o quest'ultima non risulti, per altri motivi, adatta alla copertura delle predette riserve;

— nei limiti del 20% dei loro impegni esigibili in una determinata moneta; tuttavia la totalità degli attivi in tutte le monete considerate insieme deve essere pari almeno alla totalità degli impegni esigibili in tutte le monete considerate insieme.

2. Qualora gli impegni risultino esigibili in monete di Stati membri, le imprese possono provvedere alla copertura delle riserve tecniche con attivi espressi in ECU nel limite del 50% degli impegni stessi.

3. Per quanto riguarda la congruenza in dracme, in lire sterline irlandesi e in escudos portoghesi, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non può superare:

— 1 milione di ECU fino al 31 dicembre 1992;

— 2 milioni di ECU a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1998.

4. Per quanto riguarda la congruenza in franchi belgi, in franchi lussemburghesi e in pesetas, l'importo di cui al primo alinea del comma 1 non può superare 2 milioni di ECU fino al 31 dicembre 1996».

g) All'art. 42, dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le imprese debbono inoltre comunicare, se espressamente richieste, le condizioni generali e speciali di polizza, le tariffe, i formulari ed ogni altro stampato da esse utilizzati per la copertura dei grandi rischi. Tale richiesta non può tuttavia, avere carattere sistematico».

I commi quinto, sesto, settimo ed ottavo diventano rispettivamente sesto, settimo, ottavo e nono.

h) All'art. 72, primo comma, le parole: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di trasferimento volontario del portafoglio concernente rischi ubicati nel territorio della Repubblica».

i) L'art. 82 è sostituito dal seguente:

«*1.* Agli effetti della presente legge si intende per:

— unità di conto europea (ECU): quella definita all'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale della Comunità economica europea;

— congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta con corrispondenti attività espresse o realizzabili in detta valuta;

— localizzazione delle attività in un determinato Stato: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato; i crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili».

(*Direttiva n. 88/357, allegato I*).

Art. 32.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 novembre 1986, n. 772

1. Alla legge 11 novembre 1986, n. 772, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) L'art. 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione, per quote determinate, tra imprese che abbiano la loro sede legale in Stati membri della Comunità economica europea, a condizione che:

a) almeno una delle imprese partecipanti al contratto sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

b) i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi».

b) Il secondo comma dell'art. 1 è soppresso.

c) All'art. 2:

— al terzo comma, sono soppresse le parole «ed è tenuto al pagamento dell'indennità assicurativa per l'intero nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri assicuratori per la rispettiva quota di partecipazione»;

— al quinto comma, le parole: «Il coassicuratore delegatario è tenuto altresì al pagamento dell'imposta», sono sostituite con le parole «Il coassicuratore delegatario, se stabilito nel territorio della Repubblica, è tenuto altresì al pagamento dell'imposta»;

— dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«*6*. L'impresa stabilita in altro Stato membro della Comunità economica europea che intenda assumere il ruolo di coassicuratore delegatario deve essere in regola con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988, e deve altresì nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni ed integrazioni».

d) all'art. 3, primo comma:

— dopo le parole: «Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «in regime di libertà di stabilimento»;

— dopo l'ultima frase è aggiunta la seguente: «Tuttavia, per poter assumere il ruolo di coassicuratore delegatario, le imprese stesse debbono essere abilitate all'accesso agli altri Stati membri della Comunità economica europea ed essere in regola, nello Stato membro di ubicazione del rischio, con quanto previsto dall'art. 16 della direttiva CEE n. 88/357, del 22 giugno 1988».

e) All'art. 4, primo comma:

— dopo le parole: «Le imprese autorizzate ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica», sono aggiunte le seguenti: «in regime di libertà di stabilimento»;

— le parole «le disposizioni di cui agli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-*bis*, 30-*ter*, 30-*quater*, 31, 31-*bis*, 31-*ter*, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295».

f) All'art. 6, secondo comma, sono soppresse le parole: «ed in particolare vigila affinché la partecipazione di imprese stabilite in Italia alle coassicurazioni di cui all'art. 1 sia effettiva, avuto riguardo anche alla entità delle quote sottoscritte».

g) All'art. 9, primo comma, le parole «lettera *d)*» sono sostituite dalle parole «lettera *c)*».

h) Le disposizioni di cui all'art. 4, terzo comma, nonché agli articoli 5, 7, 8 e 11 sono abrogate.

i) Le operazioni effettuate in regime di coassicurazione comunitaria ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 772, sono altresì disciplinate dalle disposizioni di cui al presente decreto, in quanto applicabili.

Art. 33.

Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

1. L'art. 51 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

«51 *(Estensione di esercizio all'estero)*. — *1*. Le imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono istituire una sede secondaria in uno Stato membro della Comunità economica europea, ovvero in uno Stato terzo, debbono darne preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando gli Stati nel cui territorio si propongono di operare.

2. L'impresa deve unire alla comunicazione un programma di attività recante l'indicazione dei rischi che essa intende garantire, nonché le previsioni relative all'ammontare delle provvigioni da corrispondere, al gettito dei premi da raccogliere e all'ammontare dei sinistri da pagare.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle imprese di assicurazione e di capitalizzazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea».

Art. 34.

Segreto d'ufficio

1. All'art. 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, sostituito dall'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è aggiunta la seguente frase: «La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio».

Art. 35.

Impugnativa dei bilanci delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa

1. Il quarto comma dell'art. 68 della legge 10 giugno 1978, n. 295, ed il quarto comma dell'art. 66 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono sostituiti dai seguenti:

«*4*. Ai fini di cui al primo comma si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, primo e terzo comma, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

4-bis. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP, nel termine di sei mesi dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese».

Art. 36.

Onorabilità delle persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di assicurazione

1. La lettera *d)*, primo comma, dell'art. 15 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è così sostituita:

«*d)* se le persone preposte all'amministrazione ed alla gestione dell'impresa abbiano riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonché per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle leggi in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici per una

durata superiore a tre anni, ovvero sono stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti alla adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dalla adozione dei provvedimenti stessi».

Art. 37.

Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione

1. Dopo l'art. 17 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis* (*Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione*). — L'insorgere in capo ai soggetti preposti all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di una delle cause di inidoneità di cui alla lettera *d)*, primo comma, dell'art. 15 comporta la decadenza dalla carica».

Art. 38.

Insufficienza della riserva sinistri

1. L'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è sostituito dal seguente:

«34 (*Insufficienza della riserva sinistri*). — Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora, dai dati forniti con il prospetto di cui al primo comma del precedente articolo o acquisiti dal conto consortile o da altri elementi, rilevi che la riserva sinistri, ancorché corrispondente alla misura minima prevista dal precedente art. 32, è inferiore all'ammontare occorrente per far fronte alla totale liquidazione dei sinistri stessi, invita l'impresa ad adottare le misure necessarie ad eliminare l'insufficienza, assegnando a tale scopo un termine non inferiore a sessanta giorni».

Art. 39.

Struttura dell'ISVAP

1. L'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«*1*. Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti:

n. 1 servizio assicurazione danni;

n. 1 servizio assicurazione persone;

n. 1 servizio patrimoniale e finanziario;

n. 1 servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali;

n. 1 servizio amministrazione, affari generali, personale e informatica.

2. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, stabilisce le attribuzioni e la struttura dei servizi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto.

3. Nella stessa forma il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di funzionamento dei servizi, il numero e la ripartizione tra i servizi delle divisioni e delle sezioni nonché le relative qualifiche dirigenziali nell'ambito della tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva».

Art. 40.

Assunzione del personale dell'ISVAP

1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO 1*A*

CONTO TECNICO DI GESTIONE

1. Totale dei premi lordi riscossi.
2. Onere totale dei danni.
3. Spese di provvigione.
4. Risultato tecnico lordo.

ALLEGATO 1*B*

CONTO TECNICO DI GESTIONE

1. Premi lordi dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso.
2. Danno lordo subito nel corso dell'ultimo esercizio di sottoscrizione concluso (compresa la riserva per sinistri dopo il termine dell'esercizio).
3. Spese di provvigione.
4. Risultato tecnico lordo.

92G0055

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, **50.**

Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 42 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 85/577/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985, concernente la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

a) durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;

c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;

d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.

2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l'accettazione dell'operatore commerciale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale;

b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell'ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome o per conto di un operatore commerciale.

Art. 3.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:

a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

c) i contratti di assicurazione;

d) i contratti relativi ai valori mobiliari.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l'importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d'ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di lire cinquantamila.

Art. 4.

Diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicati negli articoli seguenti.

Art. 5.

Informazione sul diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l'operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all'art. 4. L'informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

a) l'indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;

b) l'indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l'indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

Qualora il contratto preveda che l'esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l'informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera *b)*

2. Per i contratti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d'ordine, comunque denominata, l'informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d'ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d'ordine, recante l'indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

3. Qualora non venga predisposta una nota d'ordine, l'informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all'atto della formulazione della proposta, nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 1, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l'operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

4. Per i contratti di cui all'art. 1, lettera *d)*, l'informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d'ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d'ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell'informazione.

5. L'operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

Art. 6.

Esercizio del diritto di recesso

1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all'art. 4 deve inviare all'operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono:

a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dall'operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto;

b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell'operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.

Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.

2. Qualora l'operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l'informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell'art. 5, oppure abbia fornito una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma 1 è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.

3. La comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto, ove diversi. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex e fac-simile spediti entro i termini indicati nel comma 1 o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

4. Qualora espressamente previsto nell'offerta o nell'informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

Art. 7.

Condizioni per l'esercizio del diritto di recesso

1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 6 è comunque

sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l'uso della normale diligenza.

2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

Art. 8.

Effetti dell'esercizio del diritto di recesso

1. Con la ricezione da parte dell'operatore commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a restituire all'operatore commerciale o al soggetto da questi designato la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.

3. L'operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d'ordine o nell'informazione di cui all'art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.

Art. 9.

Altre forme speciali di vendita

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici.

2. Per i contratti di cui al comma 1 l'informazione sul diritto di cui all'art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l'informazione deve essere fornita all'inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L'informazione di cui all'art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l'invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.

Art. 10.

Irrinunciabilità del diritto di recesso

1. Il diritto di cui all'art. 4 è irrinunciabile.

2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Art. 11.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nell'ipotesi in cui l'operatore commerciale non abbia fornito l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l'esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell'art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.

3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell'operatore commerciale.

Art. 12.

Foro competente

1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

Art. 13.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l'informazione di cui al comma 1 dell'art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d'ordine o in altro documento consegnato al consumatore.

3. È altresì consentito per il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d'ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell'art. 5 non contenga l'informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed allegato alla nota d'ordine medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0056

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1992, n. 51.

Attuazione delle direttive n. 85/73/CEE e n. 88/409/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, concernente il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni;

Visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 85/73/CEE del Consiglio del 29 gennaio 1985, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e n. 88/409/CEE del Consiglio del 15 giugno 1988, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla citata direttiva n. 85/73/CEE;

Vista la decisione del Consiglio n. 88/408/CEE del 15 giugno 1988;

Considerato che la Comunità economica europea si è riservata di determinare l'importo minimo per tonnellata da riscuotere sulle carni importate dai Paesi terzi dopo l'istituzione dell'ispezione comunitaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, recante norme di attuazione delle direttive n. 83/90/CEE, n. 85/323/CEE, n. 85/325/CEE, n. 86/587/CEE e n. 88/288/CEE, relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto:

a) per animali si intendono gli animali domestici appartenenti alle specie bovina, comprensiva dei bufali, suina, ovina, caprina, i solipedi domestici, nonché i volatili da cortile quali galline, tacchini, faraone, anatre e oche;

b) carni fresche sono sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, sia quelle definite e disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche;

c) valgono le altre definizioni contenute nei decreti citati alla lettera *b)*.

Art. 2.

1. Le carni fresche definite all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, prodotte in Italia per essere ivi commercializzate sono sottoposte ad ispezioni conformemente alle disposizioni di cui ai capitoli V, punti 25, 26 e 27, VI, VII, VIII e IX punto 47 secondo, quinto e sesto trattino dell'allegato I allo stesso decreto.

2. Le disposizioni dei capitoli VI e VIII e IX punto 47 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, non si applicano alle operazioni d'immagazzinaggio e di sezionamento realizzate in piccole quantità nei locali di vendita al consumatore finale.

Art. 3.

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, si avvalga di strutture, pubbliche o private, per operazioni di macellazione, sezionamento e magazzinaggio di carni fresche, è obbligato al pagamento dei contributi stabiliti con il presente decreto per le spese di ispezione e controllo sanitari effettuati dal servizio veterinario delle unità sanitarie locali.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:

a) per la quota del novanta per cento alla copertura delle spese relative alle ispezioni e controlli sanitari eseguiti dal servizio veterinario comprese le spese amministrative sostenute;

b) per la quota del due per cento all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, ad un apposito capitolo di spesa da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento della programmazione, pianificazione e coordinamento tecnico-scientifico della ricerca dei residui;

c) per la quota dell'otto per cento agli istituti zooprofilattici sperimentali per far fronte ai costi sostenuti per la ricerca dei residui.

3. Con il decreto previsto all'art. 9, comma 2, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi alla unità sanitaria locale territorialmente competente che provvede, in relazione alle corrispondenti entrate, alle finalità di cui al comma 2. Lo stesso decreto dispone anche, ove occorra in relazione alle modalità di versamento stabilite, in materia di atti sostitutivi da adempiere per assicurare che la quota spettante allo Stato venga versata entro 30 giorni a far data dall'ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la riscossione da parte della unità sanitaria locale.

4. Nessun altro contributo o tariffa sono dovuti alle competenti autorità per le operazioni di ispezione e controllo sanitario sulla produzione e commercializzazione di carni fresche, né per il rilascio delle relative certificazioni.

5. Fino al 31 dicembre 1992, continuano ad essere dovute le somme previste per la registrazione dei macelli, riconosciuti ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312.

6. Nessuna somma a titolo di premio, incentivo o indennizzo può essere erogata ai soggetti debitori dei contributi, in compensazione per gli oneri derivanti dall'assoggettamento di animali e carni alle operazioni di vigilanza e controllo sanitari.

Art. 4.

1. Per la macellazione è dovuto il seguente contributo:

a) per le ispezioni alle carni ottenute da animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici:

1) bovini:
a) adulti: 4,5 ECU/capo;
b) vitelli: 2,5 ECU/capo;

2) solipedi domestici: 4,4. ECU/capo;

3) suini: 1,30 ECU/capo;

4) ovini e caprini: animali di peso carcassa:
a) inferiore ai 12 kg: 0,175 ECU/capo;
b) compreso tra 12 e 18 kg: 0,35 ECU/capo;
c) superiore ai 18 kg: 0,5 ECU/capo;

b) per le ispezioni alle carni fresche ottenute da volatili da cortile quali galline, tacchini, faraone, anatre e oche, fino al 31 dicembre 1992 e comunque, fino a quando non sarà rideterminato dalla Comunità economica europea:

1) volatili da cortile, di peso inferiore a 2 kg: 0,01 ECU/capo;

2) volatili da cortile, di peso da 2 a 5 kg: 0,02 ECU/capo;

3) volatili da cortile di peso superiore a 5 kg: 0,04 ECU/capo.

2. Fino al 31 dicembre 1992 ed, in ogni caso, fino a quando non sarà rideterminato dalla Comunità economica europea, il livello forfettario per le spese amministrative, compreso nel contributo di cui al comma 1, è fissato a 0,725 ECU per tonnellata. Il relativo importo è portato in detrazione se il soggetto debitore sia la medesima persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento ed assume a proprio carico le spese amministrative.

Art. 5.

1. Il contributo per le spese dei controlli e delle ispezioni sanitarie connessi alle operazioni di sezionamento delle carcasse è fissato in 3 ECU per tonnellata di carni non disossate, ossa comprese, destinate al sezionamento.

2. Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stesso stabilimento da cui provengono le carni, il contributo di cui al comma 1 è fissato in 1,5 ECU per tonnellata.

3. L'importo di cui al presente articolo è aggiuntivo rispetto a quelli dell'art. 4, comma 1.

Art. 6.

1. Ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 sono applicate le seguenti variazioni:

a) riduzione del 40% per le operazioni svolte nei macelli e nei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei ai fini degli scambi intracomunitari presso i quali inoltre:

1) il servizio di ispezione e controllo sanitario è svolto con carattere di continuità;

2) la macellazione è pianificata e programmata ed altamente meccanizzata con catene a linee automatiche;

3) i lotti di animali macellati sono omogenei per categoria e per età o peso;

4) il sezionamento è pianificato e programmato e la disposizione dei locali e delle attrezzature è razionale, tale da consentire un agevole controllo sanitario;

b) riduzione del 20% per le operazioni svolte nei macelli e nei laboratori di sezionamento riconosciuti idonei ai fini degli scambi intracomunitari, presso i quali non si verificano in tutto o in parte le circostanze di cui alla lettera *a)*;

c) maggiorazione del 40% per le operazioni svolte nei macelli o nei locali di macellazione presso i quali la macellazione avvenga con sistema «a posto fisso».

Art. 7.

1. Per il controllo o l'ispezione all'entrata e all'uscita delle carni immagazzinate nei depositi frigoriferi, ubicati al di fuori dei macelli e dei laboratori di sezionamento, il contributo è stabilito in 1 ECU per tonnellata di carne, e deve essere comunque non inferiore a 10 ECU per partita.

Art. 8.

1. Gli importi dei contributi indicati in ECU sono corrisposti in lire italiane: il tasso di trasformazione è quello pubblicato ogni anno nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, il primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Art. 9.

1. Il veterinario ufficiale determina l'ammontare del contributo dovuto sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, dandone comunicazione alla U.S.L. di appartenenza.

2. Le modalità di determinazione e di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'applicazione dei contributi previsti dal presente decreto legislativo decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui al comma 2.

4. Il responsabile dello stabilimento tiene aggiornato il registro di carico e scarico anche ai fini del presente decreto.

Art. 10.

1. Il Ministero della sanità di intesa con il Ministero del tesoro verifica annualmente, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che il contributo totale riscosso ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 non sia superiore al costo effettivo globale delle ispezioni e dei controlli sanitari.

2. Per la determinazione dei costi di cui al comma 1 si deve tener conto in particolare della consistenza numerica dei veterinari ufficiali addetti alle ispezioni e ai controlli di cui all'art. 3 comma 1 e dei relativi oneri stipendiali complessivi, della struttura degli stabilimenti, delle spese amministrative, ove effettivamente sostenute, e delle spese derivanti dalla ricerca dei residui.

3. Sulla base della verifica annuale di cui al comma 1 il Ministro della sanità con decreto di concerto con il Ministro del tesoro, ridetermina, ove necessario, le variazioni di cui all'art. 6, i contributi di cui all'art. 4 e all'art. 7, nonché le quote di cui all'art. 3 destinate al Ministero della sanità e agli istituti zooprofilattici sperimentali.

Art. 11

1. Sono abrogati gli articoli 35 e 40, lettera *c)*, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

92G0057

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI *vice redattore*

(4651328) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 2 0 0 0 2 7 1 9 2 *

L. 2.600